



28999-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2033/2021

MICHELE BIANCHI

- Relatore -

CC - 08/06/2021

LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO

R.G.N. 3884/2021

MONICA BONI

PALMA TALERICO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BARTOLI SILVIA FRANCA nato a OLGiate COMASCO il 28/05/1952

avverso l'ordinanza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

lette le conclusioni del PG dott. Maria Francesca Loy che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza depositata in data 11.3.2020 il difensore di Bartoli Silvia Franca aveva chiesto la rideterminazione della pena da eseguire nei confronti della medesima, computando per la fungibilità il periodo di detenzione sofferto, *sine titulo*, dal 17.12.2009 al 20.4.2012.

2. Con ordinanza depositata in data 27.7.2020 la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza rilevando che l'esecuzione in corso riguardava la condanna per reati, di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. e all'art. 12-*quinqüies* legge n. 356/1992, commessi dopo il 20.4.2012.

In particolare, la condanna per il reato associativo aveva riguardato condotta protrattasi sino alla condanna di primo grado, e dunque sino al 30.1.2015, mentre le ulteriori fattispecie erano state commesse nel periodo tra l'ottobre 2004 e il novembre 2012.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Bartoli Silvia Franca, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

L'unico motivo denuncia la violazione dell'art. 657 cod. proc. pen. sotto due profili.

Innanzitutto, il giudice dell'esecuzione non aveva considerato che il periodo di carcerazione sofferto dal 17.12.2009 al 20.4.2012 era divenuto *sine titulo* a seguito della sentenza di assoluzione, dai reati in relazione ai quali era stata disposta la custodia cautelare in carcere sofferta nel menzionato periodo, pronunciata dalla Corte di appello di Roma, in conferma della sentenza di primo grado, in data 20.1.2014, non impugnata.

Ne consegue la non operatività della preclusione alla fungibilità del periodo di carcerazione come pena sofferta in esecuzione di condanna per reati commessi prima della irrevocabilità della sentenza assolutoria.

L'ordinanza impugnata aveva interpretato la norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., senza considerare la data in cui la carcerazione era divenuta *sine titulo*, momento che segna l'assunzione di consapevolezza, in capo al condannato, del "credito" di pena.

L'interpretazione data dalla Corte di appello non sarebbe condivisibile in quanto contraria alla ratio della norma processuale e non conforme al principio costituzionale di cui all'art. 3 Costituzione.

Inoltre, l'ordinanza impugnata non aveva considerato che la condanna in esecuzione era stata pronunciata anche per delitti, ai sensi dell'art. 12-*quinqüies*

legge n. 356/1992, commessi in date anteriori al periodo di detenzione di cui si era chiesto il computo per la fungibilità.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, nei termini che verranno precisati, è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

Il ricorso pone la questione relativa alla interpretazione della norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. in ordine ai seguenti profili:

- a) Se sia, o meno, rilevante la data in cui la carcerazione oggetto della richiesta di computo per fungibilità ha assunto la qualifica di "sine titolo";
- b) Il criterio per individuare la data di commissione del reato, cui si riferisce la condanna in esecuzione, nel caso di reato permanente e di reato continuato.

1. Quanto alla prima questione, è consolidata la giurisprudenza che ritiene siano rilevanti, ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., solo la data di commissione del reato, cui si riferisce la condanna in esecuzione, e le date che definiscono il periodo di carcerazione sofferta *sine titolo* (Sez. 1, 18/02/1994, De Angelis, Rv. 196831; Sez. 1, 11/05/2006, Marando, Rv. 234444; Sez. 1, 14/09/2017, Schiavone, Rv. 272292).

In tal senso depone il dato letterale della norma, che limita il computo per fungibilità alla detenzione subita "*dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire*", senza dar rilievo alla data in cui viene pronunciato il provvedimento che accerta la ingiustizia della detenzione.

La norma è già stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 198/2014 e ordinanza n. 117/2017).


Si deve aggiungere, con riguardo alla prospettata, dalla difesa, lesione del principio dell'art. 3 Costituzione, che proprio la condivisa interpretazione della norma assicura il rispetto del principio di uguaglianza perché sottrae la relativa disciplina, che ha rilevanti conseguenze sulla libertà personale del condannato, ad un parametro (la data in cui si accerta la ingiustizia della detenzione) incerto, possibile fonte di ingiustificabili disparità di trattamento.


2. Con riferimento al criterio da seguire al fine di individuare la data di commissione del reato nel caso di reato permanente e di reato continuato, è consolidata la giurisprudenza secondo la quale, nel primo caso, si deve tener conto della data di cessazione della permanenza (Sez. 1, 24/05/2017, Di Perna Rv. 272102), mentre, nel secondo, della data di consumazione di ciascun reato unificato nel vincolo della continuazione (Sez. 1, 12/02/2019, CAMMARERI, Rv. 275327; Sez. 1, 23/02/2018, Iannicelli, Rv. 273133).

3. L'ordinanza impugnata ha accertato che il reato associativo cui si riferiscono le condanne in esecuzione è stato accertato con permanenza cessata in data 30.1.2015, data della sentenza di primo grado.

Sul punto, il ricorso non ha proposto censura alcuna e quindi è accertata la non computabilità dell'indicato periodo di detenzione *sine titolo* in espiatione della condanna inflitta per il reato associativo, la cui permanenza è cessata alla data del 30.1.2015.

4. Con riguardo al reato continuato, l'ordinanza impugnata ha fondato il rigetto, *in parte qua*, della richiesta della difesa sulla considerazione della data di consumazione dell'ultimo reato, successiva al 20.4.2012.

In particolare, a fronte dello specifico passaggio motivazionale – laddove è scritto “... i reati ... risultano essere stati commessi tra l'ottobre 2004 e il novembre 2012 (precisamente, in effetti, tutti in data successiva al 20.4.2012) ...” – il ricorso denuncia il travisamento dell'accertamento giudiziale che aveva riguardato una pluralità di condotte di intestazione fittizia di beni poste in essere in diverse date, che, dalla imputazione, risultano essere anteriori all'inizio della detenzione *sine titolo*. 

L'ordinanza impugnata, laddove ha fatto riferimento al termine finale del periodo durante il quale il reato continuato era stato commesso, ha omissso di fare riferimento all'accertamento compiuto nelle sentenze di condanna in ordine alla data di consumazione di ciascun reato, e così ha dato erronea applicazione della norma processuale, che, come visto, richiede, nel caso di reato continuato, lo scioglimento del cumulo giuridico e la considerazione della data di consumazione di ciascun reato. 

Si deve inoltre osservare che, nella considerazione di ciascuna fattispecie del reato continuato, la data di consumazione va determinata in relazione alla specifica fattispecie.

In particolare, trattandosi di reati di cui all'art. 12-*quinqies* legge n. 356/1992, ora art. 512-*bis* cod. pen., va applicato il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale “Il delitto di

trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356) integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa" (Sez. Un., 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768; Sez. 2, 6/03/2018, Szalska, Rv. 272902; Sez. 3, 8/05/2019, CAPEZZUTO, Rv. 276199).

5. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.

In sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione non ha vincoli nel merito, ma deve evitare le carenze motivazionali e le violazioni di legge indicate al superiore punto 4.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.

Così deciso l'8 giugno 2021.

Il Consigliere estensore

Michele Bianchi



Il Presidente

Angela Tardio

